



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Rep. 5203 del 28/06/2019

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n.60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Direttore Generale dott. Giovanni Forciniti

e

la d.ssa Sara Monteleone

PREMESSO

- che con decreto n. 12552 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 7 "Sviluppo economico, Lavoro e Formazione" è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro l'attività relativa all'erogazione dell'indennità di presenza in favore dei 600 tirocinanti avviati ai percorsi formativi, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria ed il MIUR – Ufficio scolastico Regionale della Calabria - Protocollo di Accordo rep. N. 788 del 30 giugno 2016 e, in data 30 novembre 2017, è stata sottoscritta, dal Dirigente Generale del detto Dipartimento e dal Commissario di Azienda, la relativa Convenzione, repertoriata al n. 1985;
- con Decreto n. 12555 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali sono state affidate ad Azienda Calabria Lavoro le procedure relative alla corresponsione delle indennità di presenza in favore dei 627 soggetti avviati ai percorsi formativi presso gli istituti MIBACT Calabria e, in data 30 novembre 2017, è stata sottoscritta, dal Dirigente Generale del detto Dipartimento e dal Commissario di Azienda, la relativa Convenzione, repertoriata al n. 1986;
- con Decreto n. 12558 del 15 novembre 2017 del Dirigente Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro l'attività relativa all'erogazione dell'indennità di presenza in favore dei 1.000 soggetti avviati ai percorsi formativi presso gli uffici giudiziari, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria con le Corti di Appello e Procure Generali della Calabria, la Magistratura Amministrativa Contabile e le istituzioni assimilate - Protocollo rep. n. 24 dell'11 gennaio 2016 e, in data 30 novembre 2017, è stata sottoscritta, dal Dirigente Generale del detto Dipartimento e dal Commissario di Azienda, la relativa Convenzione, repertoriata al n. 1984;

- che con decreto del Commissario n.89 del 28 dicembre 2017 è stato recepito il predetto decreto dipartimentale di affidamento;

- il RUP, nello svolgimento delle proprie funzioni tecnico – amministrative, può essere supportato da figure professionali specialistiche negli ambiti economico- finanziario, amministrativo;

- che con Decreto del Direttore Generale n.58 del 28 giugno 2019 è stato affidato tra l'altro alla d.ssa Sara Monteleone ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di supporto al Responsabile del Procedimento.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto dell'incarico

La committente conferisce alla d.ssa Sara Monteleone, che accetta, incarico avente ad oggetto affidamento del servizio per compiti di supporto all'attività del RUP negli adempimenti che prevedono l'erogazione mensile delle indennità in favore dei soggetti disoccupati, caricamento dei dati, archiviazione della documentazione, analisi verifica e controllo dei report pervenuti.

ART. 2

Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del responsabile del procedimento.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Qualora sia necessario, il professionista potrà svolgere la propria attività anche presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la sede di Azienda Calabria Lavoro, con disponibilità ad eventuali missioni sul territorio regionale per eventuali esigenze, autorizzate da Azienda Calabria Lavoro.

Non sono previsti rimborsi spese.

ART. 3

Decorrenza e durata

L'incarico si intende conferito con inizio dal 28 giugno 2019 e termine il 30 aprile 2020, con possibilità di proroga, se espressamente richieste dall'Amministrazione.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

ART. 4

Compenso

Al professionista sarà corrisposto un compenso complessivo di € 8.000,00 al lordo di IVA e di tutti gli oneri a carico del professionista e dell'Ente.

Il suddetto compenso sarà liquidato dietro una specifica relazione da parte del professionista, sull'attività svolta che sarà trasmessa al RUP.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria.

ART. 5

Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 6

Obbligo di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7

Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

ART. 8

Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti

dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

ART. 10

Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 11

Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 12

Conclusioni

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

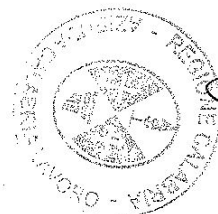
Reggio Calabria,
Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il professionista
[Signature]

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria,
Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il professionista
[Signature]